

AM 13

225 / 2023

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO
CRISTIANO VALLE
AUGUSTO TATANGELO
PAOLO PORRECA
STEFANO GIAIME GUIZZI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUTIVA

Ud. 25/10/2022 CC
Cron. 225
R.G.N. 16747/2020

ORDINANZA

sul ricorso 16747/2020 proposto da:

Angino Mario, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avvocato Angino Mario, difensore di sé medesimo;

-ricorrente -

contro

INPS, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria 29
(Avvocatura Centrale dell'Istituto) presso lo studio dell'avvocato Pulli
Clementina che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
Ciacci Patrizia, Massa Manuela;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2840/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 10/12/2019;

2022
1792

✓

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2022 da PORRECA PAOLO;

X

Rilevato che

l'avvocato Mario Angiolino ricorre, sulla base di un motivo, accompagnato in subordine dalla prospettazione di tre questioni di legittimità costituzionale, avverso la sentenza n. 2840 del 2019 del Tribunale di Foggia, esponendo che:

- aveva ottenuto la condanna in suo favore, quale distrattario, e a carico dell'INPS, al pagamento di spese di lite, con provvedimento giurisdizionale;
 - aveva inviato la richiesta prevista dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 98 del 2011, quale convertito, e, trascorsi 120 giorni, aveva notificato la sentenza in forma esecutiva e il precetto, promuovendo, di seguito, pignoramento presso terzi;
 - l'INPS, esecutato, si era opposto deducendo la violazione del termine ex art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito;
 - il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui si trattava di norme in rapporto di "specialità reciproca", trattandosi di termini dilatori differenti, uno, quello previsto dall'art. 38, prima della notifica del titolo esecutivo, l'altro, quello previsto dall'art. 14, successivamente alla suddetta notificazione e dunque in diversa fase di recupero del credito;
- resiste con controricorso l'INPS;

Rilevato che

con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 98 del 2011, quale convertito, in uno a quella dell'art. 14, decreto-legge n. 669 del 1996, quale convertito, poiché la Corte avrebbe errato mancando di considerare che:

- l'art. 14 aveva riguardo a ogni creditore di somma di denaro nei confronti delle amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici, mentre l'art. 38 ai soli difensori per il recupero di spese legali nei confronti di enti previdenziali, essendo quindi quest'ultima norma autonomamente speciale;



- l'art. 14 stabiliva un termine decorso il quale, dalla notifica del titolo esecutivo, s'indicava possibile procedere alla notifica del precetto e ad esecuzione forzata, e dunque, qualora si fosse voluta mantenere complementare tale norma generale, l'art. 38 avrebbe dovuto prevedere, in relazione, il tempo trascorso il quale, a decorrere dalla previa richiesta stragiudiziale stabilita come necessaria, poteva procedersi alla notificazione del titolo, ma non anche alle ulteriori vie coattive, come diversamente enunciato implicando la validità ed efficacia delle successive iniziative quali la notifica del precetto;
- non era meglio comprensibile la previsione di un termine cumulativo solo a carico dei difensori per il recupero delle spese legali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2018, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'analogo termine dilatorio per il recupero di crediti, a carico dello Stato, derivanti dalla violazione della ragionevole durata processuale secondo la disciplina della legge n. 89 del 2001 e successive modifiche, affermando la specialità del regime di riscossione dei suddetti crediti e quindi la non cumulabilità della dilazione in parola con il termine ex art. 14, citato, ipotizzata dal giudice remittente;

parte ricorrente aggiunge che, diversamente, sarebbero riemerse le conseguenti criticità costituzionali, e in particolare:

- a) la violazione dell'art. 3, per disparità di trattamento tra creditori;
- b) la violazione degli artt. 24 e 113, Cost., comprimendosi in modo irragionevole l'effettività del diritto di difesa;
- c) la violazione degli artt. 111, 117, Cost., 6 e 13, C.E.D.U., 47, Carta dei diritti dell'Unione Europea, per le medesime ragioni incisive dei principi anche sovranazionali del giusto processo;

Considerato che

il ricorso è infondato;



deve preliminarmente escludersi che vi sia pretermissione del terzo pignorato, da ritenere litisconsorte necessario nelle opposizioni a esecuzione già iniziata (Cass., 18/05/2021, n. 13533), poiché il giudizio è stato introdotto quale opposizione a precetto, e la valutazione dell'integrità del contraddittorio dev'essere fatta con riferimento alla proposizione della domanda (Cass., 28/06/2019, n. 17441);

l'osservazione è da correlare per un verso alla constatazione per cui la pubblica amministrazione resistente è, nel caso, debitrice esecutata e non terzo pignorato, per l'altro al rilievo, condiviso in dottrina, per cui l'applicabilità dei termini dilatori in questione è ristretta, appunto, alle ipotesi in cui la pubblica amministrazione sia tale (Cass., 30/11/2011, n. 25567);

nel merito cassatorio vale ciò che segue;

l'art. 14, menzionato, stabilisce un termine dilatorio (120 giorni) concernente il recupero di tutti i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, e lo colloca tra la notificazione del titolo esecutivo e la successiva iniziativa d'intimazione e correlate vie coattive;

l'art. 38, comma 1, lettera c), menzionato, disciplina il recupero credito per spese legali dei difensori distrattari nel contenzioso previdenziale, e stabilisce un termine dilatorio (120 giorni) precedente la notifica del titolo esecutivo e la conseguente iniziativa esecutiva;

ne deriva che la seconda norma, entrata in vigore nel 2011, non solo è speciale – in quanto riferita a una particolare categoria di creditori, oltre che introduttiva di un particolare divieto, temporaneo, dell'altrimenti possibile azione esecutiva – ma contiene prescrizioni non incompatibili con la prima, introdotta nel 1996 (quando il termine era di 60 giorni, poi ampliato, e tenuto conto che per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a séguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi e attività derivanti dal Codice della protezione civile, il presente termine è stato fissato in 180 giorni dall'art. 27, comma 11, d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1);

questo poiché il complessivo riferimento dell'art. 38 «alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero» delle

somme, non contiene alcuna previsione diretta a escludere la dilazione tra la notificazione del titolo e le successive iniziative necessarie, semplicemente non disciplinando questo secondo momento latamente procedimentale – cui si riferisce ellitticamente rispetto alla previa richiesta stragiudiziale prevista – altrimenti interpolandosi additivamente la prescrizione;

deve quindi verificarsi se una simile interpolazione sia imposta da una lettura costituzionalmente orientata, ove rispondente a un'ortopedia ermeneutica che non superi il punto di rottura della previsione raggiunto il quale sarebbe necessaria una rimessione alla Consulta;

la previsione di una richiesta stragiudiziale, con raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione vincolante del conto corrente bancario di destinazione dell'accredito, risponde a una "ratio" non solo di assicurazione dell'ordinata gestione delle risorse pubbliche, ma anche di non irragionevole contenimento della spesa pubblica per debiti a titolo di spese legali, evitando la verosimile lievitazione di tali costi accessori inerenti a un contenzioso notoriamente massivo, spesso seriale e bagatellare;

la previsione, invece, di un termine dilatorio tra la notifica del titolo esecutivo e quella del successivo precetto e pignoramento, risponde alla finalità generale di perseguimento di un buon funzionamento della macchina pubblica impiegata nel pagamento dei debiti, evitando il proliferare di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato;

come visto, le finalità sono solo in parte omogenee, acquisendo, una volta scandagliate, contenuti distinti e complementari;

la pronuncia della Consulta afferente alla c.d. legge "Pinto", non solo non è vincolante nella differente fattispecie in scrutinio, ma non è neppure pertinente in un qualche modo decisivo, poiché afferma, esplicitamente, la specialità del sistema di riscossione di crediti settoriali, andando a incidere, pertanto, sul segmento sovrapposto a quello conformato dall'art. 14 più volte citato;

né tale ricostruzione intercetta frizioni costituzionali, valorizzabili anche in coerenza con gli assetti normativi sovranazionali, poiché si tratta della richiesta di semplici condotte collaborative – attive come per la richiesta stragiudiziale rispondente del resto a una prassi di correttezza nella stessa esazione, ovvero omissive come per la delimitata astensione temporale dalla successiva iniziativa di tutela – finalizzate ad assicurare proprio l'efficienza del recupero del credito, non inciso né posposto "sine die" o per un tempo apprezzabile come oltremodo eccessivo rispetto al complessivo obiettivo pubblicistico in questione (cfr. Cass., 14/02/2022, n. 4688, §§ 5.4. e 5.5.);

spese compensate stanti i profili di novità delle questioni trattate;

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2022.

Il Presidente

dott. Franco de Stefano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Simone Pantini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI. 05 GEN. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Simone Pantini